

Torino lì, 4 luglio 2016

Egregi Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 3/2016

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare n. 3/2016 composta dalla rubrica:

❖ **1. Comunicazioni da Studio Venero-Manavella e Data Logos**

- 1.1 *COMUNICAZIONI ANOMALIE STUDI DI SETTORE*
- 1.2 *REVERSE CHARGE CESSIONI CONSOLE, TABLET PC E LAPTOP*
- 1.3 *NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI A MEZZO PEC*
- 1.4 *SERVIZIO DI DATA CERTA*
- 1.5 *COMUNICAZIONI DIREZIONE REGIONALE AGENZIA ENTRATE*

❖ **2. Temi di approfondimento**

- 2.1 *COMPRAVENDITE IMMOBILIARI*
- 2.2 *REDDITO PARTECIPAZIONI IMPONIBILI INPS*

❖ **3. Questioni "in evidenza"**

- 3.1 *MODELLO IPEA*
- 3.2 *FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI*
- 3.3 *RESIDENZA PRIMA CASA*

❖ **4. Scadenario**

Vi informiamo inoltre che la chiusura estiva osserverà il seguente calendario:

Studio Venero Manavella & Associati	dall' 8 agosto al 4 settembre 2016
Data Logos & Partners	dall' 8 agosto al 4 settembre 2016

Dal 5 settembre 2016 riprenderanno quindi tutte le attività.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Studio Venero-Manavella & Associati s.s.

Data Logos & Partners srl

1. COMUNICAZIONI DA STUDIO VERNERO MANAVELLA E DATA LOGOS SRL

1.1 COMUNICAZIONI ANOMALIE STUDI DI SETTORE

Con Provvedimento del 1° giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore, relative al triennio di imposta 2012-2014, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto Fiscale", consultabile accedendo al sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui sono messi a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni relativi agli studi di settore:

- per il contribuente che abbia delegato in dichiarazione l'intermediario a ricevere i propri avvisi da parte dell'Agenzia, le comunicazioni arriveranno a questi attraverso il canale *Entratel*;
- per il contribuente che non abbia delegato l'intermediario, le comunicazioni arriveranno al cliente tramite pec;
- per il contribuente abilitato ai servizi *Entratel* o *Fisconline*, verrà visualizzato un messaggio personalizzato nell'area autenticata del proprio cassetto fiscale previo invio di mail o sms che avviserà dell'invio della comunicazione.

I contribuenti potranno fornire chiarimenti e precisazioni tramite il software gratuito "Comunicazioni 2016", già disponibile sul sito dell'Agenzia nella sezione dedicata agli studi di settore.

A seguito di questa nuova forma di comunicazione, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando così della riduzione delle sanzioni.

1.2 REVERSE CHARGE CESSIONI CONSOLE, TABLET PC E LAPTOP

Il D. Lgs. 24/2016 ha previsto l'introduzione di nuove ipotesi per le quali trova applicazione il reverse charge, con l'estensione del meccanismo dell'inversione contabile a far data dal 2 maggio 2016.

Si tratta, nello specifico, delle cessioni dei seguenti beni:

- *console* da gioco, (NC 9504 50 00);
- *tablet* PC (NC 8471 30 00);
- *laptop* (NC 8471 30 00).

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 25 maggio 2016 ha chiarito che alle cessioni di tali beni si applica il meccanismo del reverse charge soltanto nel caso in cui esse sono effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

In caso contrario, le stesse scontano l'imposta con le modalità ordinarie.

Viene precisato che il riferimento al commercio al dettaglio "*deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972*", mentre l'esclusione dall'obbligo di reverse charge "*torna, altresì, applicabile anche a soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento direttamente a cessionari-utilizzatori finali*".

Con riferimento all'aspetto sanzionatorio riguardante le eventuali violazioni relative all'omessa o errata applicazione del reverse charge nelle descritte fattispecie, l'Agenzia precisa che in

considerazione dell'incertezza in materia e in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, per le operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016 e fino alla pubblicazione della circolare n. 21/E/2016, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse.

1.3 NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI A MEZZO PEC

Con la nota n. 2016/24616 del 17 maggio 2016 Equitalia ha dato attuazione alla norma contenuta nell'articolo 14, D. Lgs. 159/2015 che prevede l'obbligo di notifica a mezzo posta elettronica certificata, a decorrere dal 1° giugno 2016, per le imprese individuali o costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi e elenchi, nonché per le persone fisiche che ne facciano richiesta.

Nel caso in cui la notifica PEC non vada a buon fine per indirizzo del destinatario non valido o inattivo, Equitalia procederà depositando l'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, per la pubblicazione sul relativo sito web, e invierà contestualmente l'atto in forma cartacea al destinatario, per raccomandata con avviso di ricevimento.

La stessa procedura verrà attivata nel caso in cui la casella PEC risulti satura dopo almeno due tentativi di notifica, distanziati di 15 giorni.

Per i contribuenti persone fisiche, l'utilizzo dello strumento telematico rimane, invece, facoltativo: la notifica potrà avvenire via Pec anche per le persone fisiche solo qualora ne facciano espressamente richiesta.

1.4 SERVIZIO DI DATA CERTA

Poste italiane dal 1° aprile 2016, non eroga più il servizio "Data Certa", secondo quanto stabilito in una recente circolare.

La "Data Certa" veniva apposta mediante il timbro postale su documenti come contratti, dichiarazioni unilaterali e altre scritture private.

Dare ad un documento data certa vuol dire attribuire allo stesso prova della sua formazione in un determinato arco temporale o, comunque, fornire la prova della sua esistenza anteriormente ad uno specifico evento o ad una specifica data al fine di renderlo opponibile a terzi.

La "data certa" del documento è ora possibile ottenerla utilizzando uno dei seguenti servizi alternativi:

- registrare il documento presso l'Agenzia delle Entrate versando l'imposta di registro in misura fissa (€ 200, codice tributo "109T");
- avvalersi della prestazione di un Notaio che procede ad effettuare una "copia conforme" del documento con apposizione della data e della propria firma;
- inviare il documento a se stesso e/o alla parte interessata in plico senza busta per raccomandata r.r. in modo tale che sulla busta venga apposto comunque il codice a barre dal quale è possibile risalire alla data di spedizione, anche mediante il servizio internet offerto da Poste Italiane "Dove Quando";
- Inviare il documento elettronicamente tramite PEC: la conservazione della presa in carico del documento e dell'e-mail relativa alla consegna dello stesso consentono di dimostrare la data del documento;
- apporre la cosiddetta marca temporale sui documenti informatici: il sistema basa la propria modalità di certificazione su un procedimento informatico regolamentato, che permette di attribuire ad un oggetto digitale o ad un documento informatico una data ed un orario in modo certo ed opponibile a terzi. A tal fine non è necessario sottoscrivere lo stesso con la firma digitale;

- mediante l'apposizione di una marca postale elettronica (EPCM) tramite il servizio offerto da Poste Italiane spa: è possibile ottenere la certezza dell'esistenza del documento in una data e ora.

1.5 COMUNICAZIONI DIREZIONE REGIONALE AGENZIA ENTRATE

La Direzione Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate con Comunicato Stampa del 29 giugno 2016 ha informato che:

“Sono 13.364 i cittadini residenti in Piemonte che nei prossimi giorni riceveranno una comunicazione da parte delle Entrate, per essere informati di possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati per il 2012 e consentire loro di “correggere il tiro” dialogando con l'Agenzia. Un'operazione nel segno della *compliance*: in altre parole, per facilitare al massimo il contribuente nel corretto adempimento fiscale.

Le lettere arriveranno via PEC o via posta ordinaria: l'Agenzia spiegherà ai contribuenti interessati quali sono le somme che, dall'incrocio con i dati in Anagrafe tributaria, non risultano correttamente indicate nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2012. Le lettere riguardano le “persone fisiche”, tra cui i titolari di partita Iva, e verranno inviate gradualmente in modo da poter fornire adeguata assistenza a tutti i cittadini interessati. L'operazione si concluderà nel mese di settembre.

La “mappa” del Piemonte - Questo il dettaglio delle comunicazioni in partenza per le province del Piemonte:

- Provincia di Alessandria 1.250
- Provincia di Asti 591
- Provincia di Biella 469
- Provincia di Cuneo 1.408
- Provincia di Torino 7.691
- Provincia di Novara 1.094
- Provincia del VCO 428
- Provincia di Vercelli 433

Come fare - Il dettaglio degli elementi di anomalia riscontrati sarà disponibile all'interno del “cassetto fiscale” di ciascun contribuente, nella nuova sezione “L'Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro-compliance. Chi ritiene di essere in regola potrà mettersi in contatto con l'Agenzia e correggere gli eventuali errori (attraverso il centro di assistenza multicanale o presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate).

Se invece il contribuente riconosce i rilievi evidenziati dall'Agenzia, può correggerli tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa, versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un sesto di quelle ordinarie. In questo modo, potrà evitare un atto di accertamento vero e proprio.

Quali “errori” fanno scattare l'avviso del Fisco – Le comunicazioni riguardano anomalie relative ad alcuni redditi, che, dai dati in possesso dell'Agenzia, risulterebbero Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte – Corso Vinzaglio, 8 – 10121 Torino e-mail: dr.piemonte.ufficiostampa@agenziaentrate.it non dichiarati, in tutto o in parte, nella dichiarazione modello Unico o 730 presentata nel 2013. Errori o dimenticanze che, in passato, avrebbero subito fatto partire l'avviso di accertamento e che invece, con la nuova impostazione impressa ai controlli, vengono preventivamente sottoposti all'attenzione del contribuente. Di seguito il dettaglio.

Redditi che non risultano dichiarati	Fonte informazione
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta
Assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge	Modello 730 o Modello Unico presentato dall'ex coniuge
Redditi di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza	Modello Unico Società di Persone o Modello Unico Società di Capitali presentato dalla società
Redditi di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali	Modello 770 presentato dalla società
Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta
Redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale)	Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel Modello Unico PF

L'Agenzia delle Entrate garantirà la massima informazione e la necessaria assistenza attraverso tutti i consueti canali di contatto a disposizione dei cittadini.”

2. TEMI DI APPROFONDIMENTO

2.1 COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

L'attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate può riguardare le attività immobiliari al fine di verificare l'esatta applicazione dell'imposta di registro legata agli atti che hanno per oggetto beni immobili.

Per la determinazione della base imponibile e del maggior valore in caso di accertamento ai fini dell'imposta di registro, occorre fare riferimento agli articoli 43 e 51 del D. P. R. n. 131/1986.

Nell'articolo 43 è previsto che: “La base imponibile è costituita, per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto.”

L'articolo 51 precisa il concetto di valore del bene o del diritto:

“1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni e dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.

2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio”.

L'azione di accertamento, al fine del controllo volto a stabilire se il corrispettivo indicato in atto corrisponda effettivamente al valore venale in commercio, deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro due anni dal pagamento dell'imposta principale calcolata sul valore dichiarato in atto.

Ai sensi dell'articolo 51 comma terzo del D.P.R. n. 131/86 l'Amministrazione Finanziaria, verifica la corrispondenza al valore venale in comune commercio del valore o del corrispettivo indicato in atto, utilizzando criteri di valutazione per gli immobili con riguardo:

- ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, aventi per oggetto gli stessi immobili, altri di analoghe caratteristiche e condizioni (criterio comparativo);
- al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari (criterio di capitalizzazione);
- ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni (criterio residuale).

Occorre richiamare che l'accertamento incontra un limite sostanziale nei commi 4 e 5-bis dell'art. 52 del TUR, in quanto (istituto del "prezzo-valore") se nell'atto è indicato il valore catastale del bene, la base imponibile sulla quale applicare l'imposta di registro non può essere rettificata dall'Ufficio: requisiti essenziali sono l'acquirente persona fisica e l'immobile a uso abitativo.

Le parti (acquirenti e venditori) sono chiamati a prevenire le possibili contestazioni ed a predisporre adeguate prove documentali al fine di provare l'effettiva corresponsione del corrispettivo indicato nell'atto.

L'ufficio accertatore può solo presumere un valore di vendita più alto eventualmente determinandolo sulla base dei dati OMI e dei mutui erogati agli acquirenti, ma sono necessari altri riscontri per provare la fondatezza del maggior valore.

Ne deriva l'estrema utilità della predisposizione di una perizia dell'immobile, redatta in data antecedente all'atto di compravendita che asseveri la congruità del prezzo stabilito tra le parti. La Corte di Cassazione con le sentenze n. 10223/2016, n. 10221/2016 e n. 8890/2007 ha stabilito che l'accertamento basato unicamente sulla base dei dati OMI si avvale di una semplice perizia di parte (dell'Amministrazione Finanziaria), non ha pertanto valore probatorio oggettivo e può essere impugnato con eventuali perizie da parte del venditore e dell'acquirente attestante il valore effettivo di mercato dell'immobile, redatte da professionisti quali ingegneri, architetti, geometri.

Non si ritiene egualmente probatoria, ma può risultare comunque di una qualche efficacia anche la redazione della perizia da parte dell'agenzia immobiliare alla quale è stato affidato l'incarico di mediazione ovvero una dichiarazione della stessa agenzia che riporti le quotazioni dei prezzi di vendita di immobili simili situati nella medesima zona in cui si trova l'immobile in questione.

2.2 REDDITO PARTECIPAZIONI IMPONIBILI INPS

Per la determinazione della base imponibile INPS per artigiani e commercianti, riportiamo quanto stabilito da due sentenze della Corte di Appello dell'Aquila del 25 giugno 2015, la n. 752 e la n. 774, che hanno sostenuto (contrariamente a quanto detto dall'INPS nelle circolari 16 luglio 2001, n. 140 e 12 giugno 2003, n. 102), che al reddito dell'impresa, per cui si è iscritti nella relativa gestione previdenziale, non va sommata la quota di reddito maturato nell'anno dalle Srl in cui si partecipa come soci.

Le sentenze citate stabiliscono che costituisce base imponibile previdenziale di artigiani e commercianti la somma di tutti i redditi d'impresa derivanti da ditte individuali, coniugale o familiare (come titolare o coadiuvante) o da Sas o Snc (si ritiene anche da Srl trasparenti), indipendentemente dal fatto che si lavori o meno in queste imprese, secondo quanto previsto

ST. V & M ASS. - CIRC. N. 3/2016

dall'articolo 3-bis, comma 1, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, il quale prevede che i contributi artigiani e commercianti debbano essere calcolati sulla "totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef".

Per l'articolo 6 del TUIR, infatti, tutti questi redditi sono considerati "redditi d'impresa" (articolo 55, comma 1, TUIR), a differenza di quelli derivanti dalle Srl (si ritiene solo quelle non trasparenti), che sono redditi di capitale (articolo 44, TUIR); pertanto sono esclusi dalla base imponibile INPS, a meno che non si tratti di società artigiane o commerciali per le quali si lavora prevalentemente e, a causa di queste, si è obbligati all'iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

Secondo l'INPS, invece, non vengono distinti i redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) da quelli di capitale (cioè derivanti da partecipazione a società di capitali con personalità giuridica) e pertanto la base imponibile previdenziale di artigiani e commercianti è costituita anche dalla quota di reddito d'impresa derivante dalla partecipazione societaria di qualunque Srl, anche senza trasparenza (circolare INPS 16 luglio 2001, n. 140).

Per le due sentenze citate, il "rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo".

Diversa è comunque la posizione di chi è iscritto ad una delle due gestioni, artigiani o commercianti, in forza del lavoro prevalente svolto come socio lavoratore in una Srl non trasparente: questi deve quindi includere la quota dell'utile di questa società, nell'anno della maturazione, nella base imponibile Ivs.

Al momento la suddetta interpretazione giurisprudenziale dell'art. 3-bis del D.L. 384/92, convertito dalla legge 438/92, non risulta acquisita dall'INPS e permane valido per l'Istituto quanto specificato nella circolare n. 102/2003.

3. QUESTIONI "IN EVIDENZA"

3.1 MODELLO IPEA

Il provvedimento 8 aprile 2016 dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello Ipea con il quale si definiscono le modalità di computo in diminuzione delle perdite in accertamento e in adesione.

Mentre le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento sono scomutate in diminuzione direttamente dall'Ufficio, quelle pregresse possono essere scomutate a seguito di presentazione dell'istanza da parte del contribuente e soltanto in presenza di maggiori imponibili dopo l'eventuale scomputo delle perdite di periodo.

Il modello Ipea deve essere presentato dal contribuente che intende avvalersi dell'utilizzo delle perdite pregresse a seguito della notifica di un avviso di accertamento e nel procedimento di accertamento con adesione.

Il modello va presentato all'Ufficio competente per l'accertamento, tramite posta elettronica certificata, unitamente alla copia del documento d'identità del firmatario.

Qualora, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente voglia richiedere il computo in diminuzione delle perdite pregresse, presenta l'Ipea entro il termine di proposizione del ricorso: la presentazione sospende il termine per l'impugnazione dell'atto per un periodo di sessanta giorni.

Qualora invece l'Ipea non sia stato presentato a seguito della notifica dell'atto, può essere trasmesso nell'ambito del procedimento di adesione, sospendendo il termine di impugnazione per un ulteriore periodo di sessanta giorni.

Ricevuta l'istanza del contribuente, l'Ufficio procede al riscontro dell'utilizzabilità delle perdite pregresse richieste ed allo scomputo di quelle utilizzabili dall'imponibile accertato o oggetto di definizione, ricalcolando l'eventuale maggiore imposta dovuta con sanzioni ed interessi.

3.2 FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

L'Agenzia delle Entrate con Comunicato Stampa del 20 giugno 2016 ha comunicato che sul sito sono state pubblicate, con finalità di sperimentazione, le bozze dei documenti tecnici per l'utilizzo del Sistema di Interscambio (Sdi), la piattaforma già in uso per la fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni, anche nei rapporti commerciali tra privati.

Le bozze delle specifiche tecniche riportano le regole da osservare per utilizzare il Sistema di interscambio e la struttura della fattura elettronica che dovrà essere veicolata dal Sistema.

Dal 1° gennaio 2017 le imprese e i professionisti potranno trasmettere le proprie fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio, oggi disponibile solo per i clienti "Pubbliche Amministrazioni".

Il Sistema di Interscambio funzionerà con regole procedurali di fatto identiche a quelle oggi attive per la veicolazione delle fatture elettroniche destinate alle Pubbliche Amministrazioni.

La veicolazione delle fatture avviene attraverso l'indicazione del Codice destinatario, se il cliente è stato censito al Sdi in fase di accreditamento del canale di trasmissione, ovvero della casella di Pec se il destinatario utilizza questo canale per ricevere le fatture.

Le bozze dei documenti tecnici sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate seguendo questo percorso: Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche in bozza.

3.3 RESIDENZA PRIMA CASA

Il Governo, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, ha chiarito che il termine dei diciotto mesi che la normativa concede all'acquirente della "prima casa" per trasferire la sua residenza nel Comune ove è ubicata l'abitazione oggetto di acquisto agevolato, decorrono dalla data del rogito anche se si tratta di una casa in corso di costruzione (o ristrutturazione).

Tale atteggiamento restrittivo viene motivato recependo quanto contenuto in alcune sentenze della Corte di Cassazione:

- non vi sarebbe ragione per differenziare la situazione di chi compra una casa già ultimata rispetto a chi compra una casa in corso di costruzione (Cassazione sentenza n. 7067/2014; Cassazione sentenza n. 20042/2015);
- non è configurabile un'ipotesi di forza maggiore tale da esimere il contribuente dall'obbligo di adempiere la sua promessa di trasferire la residenza.

La forza maggiore ricorre, infatti, quando l'evento, da un lato, non sia imputabile al contribuente e, dall'altro, sia imprevedibile, elemento che non sussiste nella fattispecie dell'acquisto di una casa in corso di costruzione. (Cassazione sentenza n. 14399/2013)

6 luglio 2016

- ❑ versamento saldo imposte 2015 e primo acconto 2016 per soggetti che sono interessati dagli studi di settore.
- ❑ versamento diritto annuale CCIAA 2016 per soggetti che sono interessati dagli studi di settore.

18 luglio 2016

- ❑ versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di Giugno 2016.
- ❑ versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di Giugno 2016.
- ❑ versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di Giugno 2016.
- ❑ versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato pagati a Giugno 2016.
- ❑ versamento con maggiorazione 0,40% saldo imposte 2015 e primo acconto 2016 per soggetti che non sono interessati dagli studi di settore.
- ❑ versamento con maggiorazione 0,40% diritto annuale CCIAA 2016 per soggetti che non sono interessati dagli studi di settore.

27 luglio 2016

- ❑ presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno 2016 (soggetti mensili) e al secondo trimestre 2016 (soggetti trimestrali).

1 agosto 2016

- ❑ termine per l'invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati, del Modello 770 Semplificato relativo al 2015.
- ❑ termine per l'invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati, del Modello 770 Ordinario relativo al 2015.
- ❑ invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino annotati a giugno 2016 tramite l'utilizzo del modello di comunicazione polivalente.
- ❑ contratti di locazione di beni immobili con decorrenza 01/07/2016. Versamento imposta di registro.

Per effetto della "proroga di ferragosto" introdotta a regime, gli adempimenti fiscali e i versamenti che scadono **nel periodo 1.8. – 20.08 di ogni anno**, possono essere effettuati entro il 20.08 dello stesso mese, senza nessuna maggiorazione.

22 agosto 2016

- ❑ versamento con maggiorazione 0,40% saldo imposte 2015 e primo acconto 2016 per i soggetti che sono interessati dagli studi di settore.
- ❑ versamento con maggiorazione 0,40% diritto annuale CCIAA 2016 per i soggetti che sono interessati dagli studi di settore.
- ❑ versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di luglio 2016.
- ❑ liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di luglio 2016.
- ❑ liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti trimestrali relativo al secondo trimestre 2016.
- ❑ versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di luglio 2016.
- ❑ versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato relativo al mese di luglio 2016.
- ❑ versamento della 2° rata fissa per il 2016 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti scritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

25 agosto 2016

- ❑ presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio 2016 (soggetti mensili)

31 agosto 2016

- ❑ invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino annotati a luglio 2016 tramite l'utilizzo del modello di comunicazione polivalente.
- ❑ contratti di locazione di beni immobili con decorrenza 01/08/2016. Versamento imposta di registro.

16 settembre 2016

- ❑ versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di agosto 2016.
- ❑ liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di agosto 2016.
- ❑ versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di agosto 2016.
- ❑ versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato relativo al mese di agosto 2016.

20 settembre 2016

- ❑ Invio tematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza

o domicilio in Stati black list per le operazioni, registrate o soggette a registrazione nel 2015 di importo complessivo annuale superiore ad € 10.000

26 settembre 2016

- ❑ presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto 2016 (soggetti mensili)

30 settembre 2016

- ❑ contratti di locazione di beni immobili con decorrenza 01/09/2016. Versamento imposta di registro
- ❑ versamento dell'IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si sono adeguati ai PARAMETRI per il 2015.
- ❑ invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino annotati a agosto 2016 tramite l'utilizzo del modello di comunicazione polivalente.
- ❑ termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello UNICO 2016 relativo al 2015 di persone fisiche, società di persone e assimilate e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
- ❑ termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione IVA 2016 relativa al 2015 in forma autonoma per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.
- ❑ termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello IRAP 2016 relativo al 2015 di persone fisiche, società di persone e assimilate e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
- ❑ termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello CNM 2016 relativo al 2015 da parte della Società Consolidante.
- ❑ termine entro il quale effettuare:
 - l'assegnazione / cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali / beni mobili iscritti in Pubblici registri;
 - la trasformazione agevolata in società semplice (solo per società con oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni).

La prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta (8% - 10,50%) va versata entro il 30.11.2016.

La presente circolare é redatta a solo scopo informativo per i clienti di Vernero–Manavella & Associati e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; né é pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Vernero – Manavella & Associati per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.